



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona
Codice Comune ISTAT 42030

PROT. n.5747

COPIA

ORDINANZA DEL COMMISSARIO

N. 30 DEL 30-05-2011

**Oggetto: ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI**

IL SINDACO

PREMESSO

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2006 sono stati trasferiti all'Unione dei Comuni di Montemarciano e Monte San Vito alcuni servizi tra i quali quello di igiene urbana;

CHE in ottemperanza alle vigenti norme in materia di rifiuti i Comuni di Montemarciano e Monte San Vito hanno disposto l'attuazione del trasferimento di funzioni del ciclo integrato rifiuti al Consorzio intercomunale Conero Ambiente con delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni n. 1 del del 08/02/2010;

CHE con tale atto si è stabilito altresì di dare attuazione al Piano industriale della Raccolta del Bacino 1 della Provincia di Ancona, che prevede l'attivazione della raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti differenziati in ottemperanza alle vigenti norme comunitarie, statali regionali e provinciali;

CHE il Comune di Monte San Vito, ha già attivato in forma sperimentale il servizio di raccolta differenziata con il sistema del porta a porta, seppur in una forma non spinta, per la Frazione Le Cozze a partire dall'anno 2008 e per parte della Frazione Borghetto a partire dall'anno 2009;

CHE il Consorzio ha affidato con gara la gestione del servizio di igiene urbana al Consorzio Nazionale Servizi soc. coop di Bologna che ha partecipato per le due soc. coop associate Idealservice di Passignano di Prato (UD) e Cosp Tecno Service di Terni.

CHE il nuovo servizio prevede l'attivazione della raccolta porta a porta in tutto il territorio comunale a far data dal primo giugno 2011;

CHE le modalità di esecuzione del nuovo servizio della raccolta porta a porta risultano essere di implementazione e potenziamento di quelle già poste in essere per la Frazione Le Cozze e per parte della Frazione Borghetto come sopra indicato;

CHE l'Amministrazione Comunale ha già dato comunicazione di tale nuovo servizio inviando a tutti i cittadini e a tutte le attività una specifica informativa con invito ad appositi incontri pubblici organizzati con il Consorzio ed il Gestore nel mese di aprile dando indicazioni sulle modalità del servizio oggetto del presente provvedimento nonché ai comportamenti conseguentemente da tenersi;

CHE la campagna di comunicazione ha previsto uno specifico spazio nel sito web del Comune e su quello del Consorzio Conero Ambiente, oltre alla normale divulgazione con appositi manifesti;

RILEVATA quindi la necessità di definire le norme di esecuzione di tale servizio di raccolta porta a porta e le modalità di conferimento dei rifiuti da parte di tutte le utenze in attesa dell'approvazione del nuovo specifico regolamento;

EVIDENZIATO che l'Unione dei Comuni di Montemarciano e Monte San Vito ha realizzato un nuovo Centro di Raccolta Intercomunale (nel seguito Centro Ambiente) ubicato nel territorio del Comune di Montemarciano in Via dell'Industria n. 4 – zona Industriale Gabella;

CHE tale nuovo Centro di Raccolta Intercomunale risulta possedere i requisiti costruttivi contenuti nel D.M. dell'8 aprile 2008 e s.m.i.;

RILEVATO altresì che il presente provvedimento costituisce una deroga e modifica, limitatamente al servizio di raccolta e di gestione del Centro Ambiente Intercomunale al vigente Regolamento Comunale;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ORDINA

1. Che la raccolta del rifiuto residuo “indifferenziato/ residuo non riciclabile” e la raccolta differenziata dei rifiuti “carta-cartone”, “imballaggi in plastica e metalli”, “organico”, “vetro”, “verde”, sia effettuata con il sistema porta a porta, tramite la collocazione di contenitori (o di sacchi per gli imballaggi in plastica e metalli e residuo non riciclabile) all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali delle utenze domestiche e non domestiche dislocate sul territorio oggetto del servizio.
2. Che i contenitori siano assegnati dal gestore agli utenti in comodato d'uso gratuito mediante consegna degli stessi agli Amministratori di Condominio, in alternativa ad uno dei condomini, e ai titolari delle utenze non domestiche. Agli utenti della Frazione Le Cozze e della Frazione Borghetto che già praticavano la raccolta porta a porta nelle forme e modalità preesistenti al nuovo servizio, rimangono assegnati in comodato d'uso gratuito quei contenitori già in loro possesso che risultano comunque idonei ed adeguati alle nuove modalità del servizio di raccolta porta a porta.
3. Che gli Amministratori di Condominio, ovvero in sua temporanea assenza o in mancanza uno dei condomini, e i titolari delle utenze non domestiche, prendano in consegna i contenitori che verranno loro recapitati rilasciandone ricevuta al solo fine del controllo della avvenuta operazione di consegna. L'Amministratore di condominio in carica, in tale sua qualità, è responsabile della custodia e della conservazione dei contenitori secondo le norme sul comodato. Per le utenze domestiche non costituite in condominio e per le utenze non domestiche gli obblighi di custodia e conservazione dei contenitori gravano sull'utente che ha ricevuto in consegna le attrezzature.

Ordinanza DEL SINDACO n.6 del 30-05-2011 COMUNE DI MONTE SAN VITO

4. Che nel caso di problemi logistici che non consentano l'allocazione dei contenitori all'interno degli stabili, il gestore individuerà, di concerto con il Consorzio Conero Ambiente e l'Amministrazione comunale, le relative soluzioni;
5. Che le **utenze domestiche e non domestiche** destinatarie del servizio espongano i contenitori sulla strada e negli orari stabiliti e già comunicati alle utenze dal Gestore e provvedano al loro ritiro dopo le operazioni di raccolta. Parziali deroghe riguardo gli orari di esposizione possono essere concesse per le utenze **non domestiche** qualora le stesse non possono provvedere diversamente;
6. Che le **utenze domestiche** destinatarie del servizio, laddove ciò sia compatibile con l'impiego di uomini e mezzi del Gestore di raccolta incaricata, potranno concordare con lo stesso tempi e modalità di accesso agli spazi ove saranno collocati i contenitori come meglio definito nel documento allegato;
7. Che per le **utenze domestiche** destinatarie del servizio per le quali l'accesso agli spazi di allocazione dei contenitori risulti aperto in via permanente, laddove ciò sia compatibile con l'impiego di uomini e mezzi del Gestore lo stesso effettuerà la raccolta accedendo agli spazi nei tempi e nei modi comunicati agli utenti come meglio definito nel documento allegato;
8. Che per particolari necessità si possa far richiesta al **numero verde 800 20 16 62** di ritiri aggiuntivi per pannolini e pannoloni (residui non riciclabili) per i quali sono previste due giornate di raccolta aggiuntiva a quella del residuo non riciclabile;
9. Che i rifiuti pericolosi (pile, farmaci, vernici e solventi), i tessili, le apparecchiature elettriche ed elettroniche e i rifiuti provenienti da operazioni di riparazione "fai da te" di veicoli a motore (olio motore, batterie, pneumatici) o di fabbricati (rifiuti inerti) non possono essere conferiti nei contenitori, ma vanno conferiti al Centro di Raccolta (Centro Ambiente) Intercomunale di via dell'Industria n. 4 – zona Industriale Gabella;
- 10.** Che i rifiuti ingombranti e/o RAEE oltre che nel Centro Ambiente possono anche essere consegnati attraverso il servizio di ritiro a domicilio già in essere prenotandosi al **numero verde 800 20 16 62**.
11. Che per il corretto conferimento delle frazioni merceologiche oggetto della raccolta differenziata di cui al presente provvedimento gli utenti si riporteranno alle regole comportamentali previste nell'apposito calendario distribuito assieme ai bidoni;
12. Che con l'attivazione del nuovo servizio di raccolta porta a porta vengano rimosse le campane del vetro e a seguire i cassonetti della raccolta differenziata e per ultimi quelli dell'indifferenziata e dell'organico con modalità tali da garantire comunque la continuità del servizio;
13. Che dal momento della rimozione dei suddetti preesistenti contenitori (campane e cassonetti) tutti gli utenti trattengano i rifiuti per il loro corretto conferimento previsto dall'apposito calendario, a partire dal primo giugno;
14. Che le norme di tale servizio sono meglio specificate nel documento allegato e sue appendici.

È FATTO DIVIETO ASSOLUTO

A tutte le utenze domestiche e non domestiche di:

Ordinanza DEL SINDACO n.6 del 30-05-2011 COMUNE DI MONTE SAN VITO

1. collocare i contenitori specifici per la raccolta del rifiuto in forma differenziata in dotazione sulle strade fuori dagli orari consentiti, ed in giorni diversi da quelli prestabiliti per il servizio di raccolta differenziata porta a porta;
2. abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura al di fuori degli appositi contenitori;
3. conferire i rifiuti sciolti ove previsto il conferimento in sacchi chiusi.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
La violazione dei divieti di cui sopra comporta le sanzioni amministrative meglio specificate nel documento allegato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 gg. dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio, il ricorso giurisdizionale al T.A.R. delle Marche (Legge 6/12/1971, n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. (D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971).

La presente ordinanza sarà trasmessa per la vigilanza e l'applicazione a:

- Al Comando Polizia Municipale del Comune di Mont San Vito
- Al Consorzio Conero Ambiente;
- Alla Provincia di Ancona – Dipartimento III Governo del Territorio – Settore Tutela e valorizzazione dell'Ambiente;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Monte San Vito.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio, divulgata a mezzo stampa e mediante affissione negli spazi pubblici.

Dalla Residenza Municipale li 30 maggio 2011

IL SINDACO
Avv. Sabrina Sartini

ALLEGATO ALL'ORDINANZA N.....

Articolo 1. Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

1. La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata in modo differenziato per tipologia di rifiuto con appositi contenitori, salvo casi particolari dove vengono adottate soluzioni diverse.
2. Le tipologie dei rifiuti dei quali si effettua la raccolta differenziata e le modalità di gestione e conferimento sono specificate nell'Appendice A al presente provvedimento.
3. Possono essere collocati su richiesta degli interessati contenitori per la raccolta di particolari tipologie di rifiuti in area privata, con specifici accordi tra il soggetto gestore del servizio e il richiedente.

Articolo 2. Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi

1. I criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono stabiliti ai sensi dell'art. 198 c.2 lett. g) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nelle more dell'emanazione del Regolamento previsto dall'art. 195 c. 2 lett. e) dello stesso D.Lgs., che dovrà fissare i nuovi criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.

2. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali e che rispettino le seguenti condizioni relative alla provenienza:

- a) derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio;
- b) rifiuti sanitari che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca e rifiuti sanitari che non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254;
- c) siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti da lavorazione industriale.

3. Le tipologie dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani sono specificate nell'Appendice B allo allegato

Articolo 3. Conferimento dei rifiuti e utilizzo dei contenitori

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore che è tenuto a conservarli e conferirli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate.

2. Il conferimento da parte del produttore deve avvenire obbligatoriamente all'interno del territorio del Comune per il quale il produttore stesso risulta essere utenza iscritta al ruolo; parimenti non si possono conferire nella raccolta del Comune rifiuti provenienti da altri territori comunali. Sono esclusi dal presente divieto:

- i conferimenti palesemente legati a presenze turistiche e manifestazioni di carattere ricreativo;
- i conferimenti presso i Centri Ambiente di utilizzo sovra comunale sancito da accordi specifici;
- i conferimenti di RAEE domestici da parte di distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica presso i Centri Ambiente comunali; tali conferimenti, sino a piena strutturazione del servizio, verranno organizzati in base alle possibilità ricettive dei Centri secondo le indicazioni che saranno comunicate dal Gestore.

3. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare e nelle quali è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti e degli scarti verdi.

4. I rifiuti devono essere conferiti esclusivamente nei contenitori per singola tipologia i quali non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per cui sono stati predisposti ed in particolare è vietato depositare in essi:

- i rifiuti speciali;
- i rifiuti elettronici (RAEE), che devono essere conferiti ai circuiti di raccolta dedicati (consegna ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, con obbligo da parte del rivenditore di ritiro senza alcun onere da parte del cliente ai sensi dell'art. 227 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., conferimenti al Centro Ambiente o al servizio di raccolta domiciliare su chiamata, laddove attivo);
- sostanze allo stato liquido o in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto;
- macerie provenienti da lavori edili, che devono essere conferite presso il Centro Ambiente.

5. I rifiuti urbani devono essere depositati solo all'interno dei contenitori destinati alla raccolta o negli idonei sacchi chiusi, fatta eccezione per i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.
6. I rifiuti devono essere ridotti di volume prima di essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta.
7. Qualora i contenitori siano colmi non è consentito collocare i rifiuti impedendo la corretta chiusura del contenitore, né depositarli all'esterno degli stessi.
8. Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso.
9. I rifiuti ingombranti devono essere conferiti con le modalità previste dall'appendice A del presente provvedimento.
10. È vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura fatta salva l'eccezione prevista dal comma 3 dell'art. 107 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 4. Operazioni di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati è attivo secondo il calendario di cui all'Appendice C.
2. Il gestore provvede ad assicurare l'espletamento del servizio anche in particolari condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento che comporti la variazione del normale svolgimento del servizio di raccolta, provvedendo di norma all'effettuazione delle raccolte il primo giorno successivo non festivo.
3. La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno.
4. È fatto obbligo di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico che in aree private.

Articolo 5. Modalità organizzative del servizio della raccolta domiciliare

1. La raccolta domiciliare avviene tramite conferimento di specifiche frazioni da parte di ciascuna utenza agli addetti alla raccolta in date ed orari prestabiliti.
2. Date ed orari della raccolta e le loro variazioni devono essere resi noti tempestivamente all'utenza attraverso i mezzi di comunicazione più idonei.
3. Il gestore provvede alla diffusione delle informazioni sulle corrette modalità di conferimento delle varie tipologie di rifiuti.
4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani sono forniti all'utenza dal gestore del servizio e rimangono di proprietà del gestore stesso. È vietato utilizzare contenitori per il conferimento dei rifiuti diversi da quelli forniti dal Gestore o comunque dallo stesso non autorizzati.
5. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti senza provocare inconvenienti di carattere igienico-sanitario.
6. I detentori dei contenitori attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà rispondono in solido al gestore del servizio della loro alienazione o danneggiamento.

7. Il lavaggio dei contenitori per la raccolta domiciliare è da intendersi a carico degli utenti, ad esclusione di eventuali contenitori assegnati alle utenze pubbliche (scuole, case di riposo, ospedali e simili) che necessitano di particolari interventi e fatta eccezione per accordi o eventuali richieste specifiche del Comune al Gestore.
8. Ai fini del presente provvedimento si intende per condominio ogni edificio che comprende più di cinque unità immobiliari.
9. Il detentore o l'amministratore o i condomini in solido fra loro hanno l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili.
10. E' obbligo dell'utenza non condominiale o dei condomini, in solido fra loro, provvedere all'esposizione dei contenitori per la raccolta differenziata esclusivamente nei luoghi, nei giorni e negli orari previsti, di norma al limite del confine di proprietà dell'utente, al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato, e di riporli all'interno dei cortili o delle proprie pertinenze dopo l'avvenuto servizio di raccolta.
11. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e altri mezzi.
12. E' consentito al gestore concordare diverse modalità di esposizione dei contenitori direttamente con i condomini.
13. Nel caso in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti, o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione scritta da parte degli Uffici competenti.
14. Al fine di garantire che il pubblico servizio avvenga secondo gli standard definiti di garanzia di raccolta e qualità del rifiuto, nel caso in cui i contenitori siano collocati su area accessibile al pubblico, gli stessi potranno essere muniti di chiave; in ogni caso spetta al Gestore di concerto con il Comune decidere se questa soluzione possa essere applicata.
15. Il gestore, per specifiche esigenze di servizio, può accedere con i propri mezzi per la raccolta dei rifiuti su strade ed aree private purché autorizzati dai proprietari, ferme restando le modalità di esposizione di cui ai commi precedenti.
16. Il gestore, laddove verifichi che i rifiuti non sono stati introdotti correttamente nei contenitori riservati a ciascuna tipologia di rifiuto, ha facoltà di non procedere al loro svuotamento, segnalando agli ispettori ambientali, ove istituiti, o altra autorità per l'eventuale applicazione della relativa sanzione.
17. La raccolta domiciliare di alcune tipologie di rifiuti per i quali non è previsto un servizio periodico è organizzata a chiamata secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Articolo 6. Compostaggio domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale

1. Il Consorzio, il Comune ed il Gestore favoriscono il corretto auto-trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica del compostaggio domestico della frazione umida e del verde, da parte delle sole utenze domestiche, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico deve eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sul rifiuto organico e sul rifiuto vegetale prodotti dalla sua utenza o dalle utenze che condividono la medesima struttura di compostaggio.
3. La pratica del compostaggio domestico deve essere attuata solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alla stesse, purché condivise.

4. Il compostaggio domestico può essere condotto con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, composte e concimaie) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare. Ai fini del presente articolo si intende per:
 - composte domestiche un contenitore esclusivamente finalizzato all'uso domestico, con bocca di carico e bocca di scarico, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di favorire l'aerazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
 - cassa di compostaggio e concimaie: una cassa senza fondo, disposta a contatto diretto con il terreno naturale che consente un'adeguata aerazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost.
5. Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale che possano recare danno all'ambiente, creare problemi di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
6. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;
 - provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
7. L'utente che aderisce al compostaggio domestico si impegna a non conferire l'organico nel normale ciclo di raccolta e pertanto non verrà dotato dell'apposito bidoncino marrone. Sono previsti benefici tariffari legati a tale pratica che comportano un controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato.

Articolo 7. Contenitori portarifiuti

1. I contenitori portarifiuti (cestini) per il mantenimento della pulizia delle aree, strade e spazi pubblici o ad uso pubblico sono installati dal Comune o dal Gestore del servizio, secondo quanto definito nell'ambito del contratto di affidamento del servizio; il Gestore provvede al loro periodico svuotamento e pulizia.
2. La tipologia dei contenitori portarifiuti deve essere approvata dall'Amministrazione Comunale; su di essi è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate.
3. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti di piccole dimensioni prodotti occasionalmente dai frequentatori delle aree servite; è vietato il conferimento in essi di qualsiasi altra tipologia di rifiuto.

Articolo 8. Modalità organizzative dei servizi di raccolta presso il Centro Ambiente

1. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata anche attraverso il Centro di Raccolta Intercomunale dell'Unione dei Comuni di Montemarciano e Monte San Vito (nel seguito Centro Ambiente) ubicato nel territorio del Comune di Montemarciano in Via dell'Industria n. 4 – zona Industriale Gabella;
2. Le finalità principali cui assolve il Centro Ambiente sono stabilite dal D.M. n. 31623 dell'8 aprile 2008 e s.m.i..
3. Il Centro Ambiente è costituito da un'area appositamente progettata, realizzata e gestita per la raccolta di un'ampia gamma di frazioni merceologiche e di tipologie di rifiuti urbani e rifiuti

assimilati agli urbani al fine di migliorare la separazione e il corretto avvio a destino di materiali riciclabili o recuperabili nonché di materiali che necessitano di specifiche modalità di trattamento e smaltimento.

4. Possono essere conferite al Centro Ambiente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di rifiuti:

- rifiuti urbani domestici ingombranti;
- rifiuti urbani di giardini privati e similari;
- rifiuti per i quali è già stata attivata la raccolta differenziata, quali carta, vetro, alluminio, ferro, legno, olio minerale usato di esclusiva provenienza domestica, pile, batterie esauste, ecc.;
- eventuali altre tipologie di rifiuti per i quali vengono attivate altre raccolte differenziate.

5. Le aree di localizzazione del Centro Ambiente devono essere recintate, presidiate e custodite.

6. Il Centro Ambiente adotta orari di apertura sufficientemente ampi e adeguatamente comunicati all'utenza.

7. I rifiuti appartenenti alle tipologie raccolte nel Centro Ambiente sono conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

8. Il Centro Ambiente di norma deve essere dotato di pese idonee alla verifica dei quantitativi di rifiuti conferiti e avviati a destino, fatta eccezione per strutture di ridotte dimensioni all'interno delle quali non risulti tecnicamente e economicamente realizzabile l'installazione dei suddetti sistemi di pesatura.

9. Presso il Centro Ambiente possono conferire i rifiuti indicati, tutte le utenze domestiche iscritte al ruolo dei Comuni di conferimento.

10. Le utenze commerciali, artigianali e industriali presenti nel territorio comunale possono conferire i rifiuti sopra indicati nei limiti e nelle quantità determinate sulla base delle ricettività impiantistiche specifiche e fatti salvi i limiti dell'assimilabilità definiti, rispettando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di gestione rifiuti.

11. L'utente domestico che conferisce i propri rifiuti non è tenuto ad alcun tipo di pagamento presso il Centro Ambiente.

12. Le modalità di qualsiasi conferimento di rifiuti all'interno del Centro Ambiente sono le seguenti:

- se richiesta, identificazione del conferente e controllo visivo della conformità del rifiuto alla normativa;
- per le utenze non domestiche è fatto obbligo di attenersi alla normativa vigente che regola l'accesso ai centri ambiente;
- separazione delle varie tipologie di rifiuto;
- conferimento negli appositi contenitori dei rifiuti separati ponendo particolare attenzione ad evitare danneggiamenti e rotture ai componenti più fragili;
- divieto di abbandono dei rifiuti fuori dai contenitori;
- divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;
- sosta all'interno dell'area di conferimento per il tempo strettamente necessario allo scarico dei rifiuti;

- rispetto dei limiti quantitativi eventualmente indicati dal gestore per ciascun Centro Ambiente;
- rispetto delle regole di sicurezza e di comportamento espressamente indicate nei cartelli posti all'interno del Centro Ambiente e delle eventuali ulteriori indicazioni impartite dal personale che ha in custodia il Centro Ambiente.

13. I rifiuti provenienti da utenza domestica potranno essere ritirati anche se trasportati e conferiti da terzi per conto dell'utente, purché venga compilato/presentato al momento dell'ingresso apposita autocertificazione riportante i dati identificativi del trasportatore, dell'utenza per la quale conferisce, le tipologie di rifiuti conferiti e le relative quantità.

14. Quando il Centro Ambiente è chiuso e/o non presidiato, è vietato l'accesso all'interno dello stesso e il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

15. È in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti fuori o nelle prossimità del Centro Ambiente stesso.

16. Eventuali comportamenti da parte degli utenti difformi a quanto previsto nel presente provvedimento potranno dar luogo da parte del personale addetto a richiami verbali; gravi e ripetute infrazioni alle disposizioni saranno motivo dell'immediato allontanamento dal Centro Ambiente e faranno sospendere le autorizzazioni al conferimento, fatte salve eventuali sanzioni secondo quanto previsto dal presente provvedimento a carico dei trasgressori.

17. Il gestore è responsabile della corretta gestione, manutenzione e sorveglianza dell'area, secondo quanto definito nel contratto di affidamento del servizio.

18. E' vietata in ogni caso la cessione dei rifiuti conferiti al Centro Ambiente a privati cittadini o a ditte non autorizzate al trasporto e/o alla raccolta di rifiuti urbani.

19. Il gestore è responsabile, secondo quanto definito nel contratto di affidamento del servizio:

- della tempestiva comunicazione all'utenza del calendario e degli orari di apertura al pubblico del Centro Ambiente, nonché delle eventuali modifiche (temporanee o definitive) che dovessero essere apportate al medesimo;
- della verifica per l'accettazione dei materiali conferibili ammessi nel rispetto della vigente normativa, dell'informazione degli utenti e del controllo del corretto conferimento negli appositi spazi/box/contenitori;
- della corretta gestione dei rifiuti raccolti, nel rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni dell'autorità sanitaria;
- del corretto avvio dei rifiuti raccolti al rispettivo destino finale o intermedio;
- della tenuta e compilazione, nei casi e nelle forme previste, di un apposito registro/modulo recante indicazione di: data del conferimento, nominativo e residenza dell'utente, tipologia del rifiuto conferito, provvedendo inoltre a stimare i quantitativi di rifiuti in ingresso ed in uscita;
- del mantenimento in efficienza delle strutture, delle dotazioni e dei contenitori, nonché della garanzia di decoro e pulizia dell'area recintata, anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico dell'impianto;
- della vigilanza e della custodia dell'impianto;
- della segnalazione agli Uffici competenti di eventuali violazioni e/o disfunzioni connesse alle attività svolte all'interno del Centro Ambiente, in relazione alle norme del presente provvedimento e alle disposizioni di legge, anche al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di evitare danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nell'area; eventuali infrazioni dovranno essere comunicate per iscritto agli organi accertatori entro 15 giorni dal verificarsi del fatto;
- dell'ottemperanza, più in generale, alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

20. Presso il Centro Ambiente devono essere obbligatoriamente conferiti i rifiuti urbani che possono provocare problemi dal punto di vista ambientale se abbandonati su suolo pubblico o smaltiti in maniera indifferenziata e i rifiuti recuperabili, per i quali non esistano altre forme di raccolta differenziata distribuite nel territorio, appartenenti alle seguenti tipologie, elencate a titolo esemplificativo:

- oli minerali esausti e relativi contenitori e filtri;
- vernici, inchiostri, solventi e relativi contenitori;
- prodotti tossici e/o infiammabili, contrassegnati dai simboli T e/o F e relativi contenitori;
- lampade al neon, alogene, fluorescenti;
- batterie e pile;
- piccole quantità di materiali inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente da utenti domestici;
- rifiuti elettronici ed elettronici di cui al D.Lgs.151/2005 e s.m.i.;
- accessori per l'informatica;
- pneumatici provenienti da utenze domestiche;
- rifiuti assimilati ai sensi dell'art. 4 del presente provvedimento e specificati nell'appendice B.

21. Presso il Centro Ambiente è espressamente vietato il conferimento di:

- scarti vegetali costituiti da apparati radicali di grossa dimensione;
- inerti provenienti dai cimiteri comunali;
- materiale inerte da parte di imprese edili;
- materiali da demolizione in fibrocemento, contenente amianto;
- pneumatici di grossa dimensione (autocarri, trattori, escavatori e simili) o speciali (muletti, ruspe, carrelli e simili);
- imballi o prodotti in polistirolo contaminati o con residui di prodotti estranei, con particolare riferimento al materiale putrescibile, che possano inficiare le operazioni di recupero degli imballi di polistirolo in genere;
- RAEE prodotti dalle utenze non domestiche riferibili alla specifica attività;
- rifiuti indifferenziati.

Articolo 9. Divieto di abbandono dei rifiuti

1. E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere e stato fisico sul suolo e nel suolo, su aree pubbliche e private, nei corsi o specchi d'acqua, sulle sponde o rive.

2. Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla corretta gestione e conferimento dei rifiuti indicati nel presente provvedimento si configura come abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.

3. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Nel caso che non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

5. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

Articolo 10. Vigilanza e controlli

1. I soggetti preposti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento sono la Polizia Municipale e gli organi di controllo e vigilanza indicati dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri soggetti preposti al controllo possono, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni e rilievi di cose e luoghi, quando ciò sia necessario o utile per l'accertamento dei responsabili di violazioni al presente provvedimento.

Articolo 11. Sanzioni

1. Fatto salvo quanto disposto dall' art. 256 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., chiunque, in violazione delle disposizioni del presente provvedimento, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 (euro trecento/00) a € 3000,00 (euro tremila/00).
2. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
3. Per tutte le violazioni a quanto disposto nel presente provvedimento, nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché da altre norme statali o regionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 (euro settantasette/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00).

Articolo 12. Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni

1. Le presenti disposizioni sono in deroga al vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale per quanto attiene la raccolta dei rifiuti.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente provvedimento si applicano le norme dei regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana e la vigente normativa statale e regionale in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti.

=====

APPENDICE A

A01 – Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

A02 – Raccolta differenziata del vetro

A03 – Raccolta differenziata della plastica e dei metalli

A04 – Raccolta differenziata della frazione verde

A05 – Raccolta differenziata della frazione organica

A06 – Raccolta differenziata delle pile

A07 – Raccolta differenziata delle batterie al piombo

A08 – Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

A09 – Raccolta differenziata delle siringhe

A10 – Rifiuti ingombranti

A11 – Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE)

A12 – Rifiuti inerti

A13 – Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

=====

A01 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene principalmente con la raccolta domiciliare “porta a porta” e presso il Centro Ambiente.
2. Per la raccolta domiciliare vanno osservate le seguenti prescrizioni:
 - per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada, secondo quanto indicato dal Gestore sulla base di quanto concordato con il Consorzio, negli orari e nei giorni di raccolta. Gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati. Il Consorzio in accordo con il gestore del servizio definisce la frequenza più opportuna per il ritiro, lasciando al gestore la possibilità di intervenire ove necessario su chiamata;
 - per la carta proveniente dall’utenza domestica e dagli uffici sono utilizzati dei contenitori di colore bianco in plastica che vengono conferiti al punto di raccolta stradale a cura dell’utenza nei giorni e orari di cui all’appendice C.
3. La raccolta differenziata stradale della carta, anche nella forma di servizio stradale di prossimità, limitata ad alcune zone, avviene con appositi contenitori nei luoghi indicati dal Consorzio in accordo con il gestore del servizio.
4. I contenitori stradali sono collocati di norma su area pubblica idonea alle operazioni di raccolta e ad una distanza adeguata dalle utenze servite.
5. Lo svuotamento avviene con una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto per la gestione del servizio.

A02 - Raccolta differenziata del vetro

1. La raccolta differenziata del vetro avviene con la raccolta domiciliare “porta a porta” o con la raccolta stradale, laddove non sia previsto il servizio in forma domiciliare, e presso il Centro Ambiente.
2. Per la raccolta domiciliare vanno osservate le seguenti prescrizioni:
 - per il vetro proveniente da utenze specifiche i produttori conferiscono i contenitori dedicati in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada, secondo quanto indicato dal Gestore sulla base di quanto concordato con il Consorzio, negli orari e nei giorni di raccolta di cui all’appendice C. Il Consorzio in accordo con il gestore del servizio definisce la frequenza più opportuna per il ritiro, lasciando al gestore la possibilità di intervenire ove necessario su chiamata;
 - per il vetro proveniente dall’utenza domestica e dagli uffici sono utilizzati dei contenitori in plastica di colore verde che vengono conferiti al punto di raccolta stradale a cura dell’utenza di cui all’appendice C;
 - gli utenti devono svuotare accuratamente i rifiuti costituiti dai recipienti in vetro e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
3. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire i recipienti in vetro in modo indifferenziato. Per essi può essere prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di contenitori carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.
4. La raccolta differenziata stradale del vetro, anche nella forma di servizio stradale di prossimità, avviene con appositi contenitori di colore verde nei luoghi indicati dal Consorzio in accordo con il gestore del servizio.
5. I contenitori stradali sono collocati di norma su area pubblica idonea alle operazioni di raccolta e ad una distanza adeguata dalle utenze servite.
6. Lo svuotamento avviene con una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto per la gestione del servizio.

7. Per il vetro proveniente da attività artigianali (es. vetrai, corniciai) è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso il Centro Ambiente.

A03 - Raccolta differenziata della plastica

1. La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica purché non contaminati da sostanze pericolose e dei metalli avviene con la raccolta domiciliare “porta a porta” o con la raccolta stradale, laddove non sia previsto il servizio in forma domiciliare, e presso il Centro Ambiente.
2. Per la raccolta domiciliare vanno osservate le seguenti prescrizioni:
 - per la plastica ed i metalli provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono i contenitori dedicati in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada, secondo quanto indicato dal Gestore sulla base di quanto concordato con il Consorzio, negli orari e nei giorni di raccolta di cui all’appendice C. Il Consorzio in accordo con il gestore del servizio definisce la frequenza più opportuna per il ritiro, lasciando al gestore la possibilità di intervenire ove necessario su chiamata;
 - per la plastica ed i metalli provenienti dall’utenza domestica e dagli uffici sono utilizzati sacchi o contenitori in plastica di colore giallo che vengono conferiti al punto di raccolta stradale a cura dell’utenza nei giorni e orari prestabiliti dal Consorzio in accordo con il gestore del servizio;
 - gli utenti devono svuotare accuratamente i rifiuti costituiti da recipienti in plastica e metallo e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
3. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire la plastica in modo indifferenziato. Per essi può essere prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di contenitori carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.
4. La raccolta differenziata stradale della plastica e dei metalli, anche nella forma di servizio stradale di prossimità, avviene con appositi contenitori nei luoghi indicati dal Consorzio in accordo con il gestore del servizio.
5. I contenitori stradali sono collocati di norma su area pubblica idonea alle operazioni di raccolta e ad una distanza adeguata dalle utenze servite.
6. Lo svuotamento avviene con una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto per la gestione del servizio.

A04 - Raccolta differenziata della frazione verde

1. La raccolta differenziata della frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree verdi e giardini se non utilizzata nel compostaggio domestico avviene con il sistema domiciliare porta a porta, previa richiesta di appositi bidoni fino ad un massimo di 1 metro cubo a ritiro e/o presso il Centro Ambiente.
2. Il gestore qualora entro il termine di attivazione del nuovo servizio di raccolta porta a porta, non abbia ancora evaso alle richieste per la fornitura di appositi bidoni dovrà comunque garantire la raccolta differenziata di tale frazione con le modalità praticate dallo stesso durante la fase preliminare di avvio del nuovo servizio.
3. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
4. La frazione verde non può essere bruciata né raccolta e smaltita in modi difforni dalle vigenti disposizioni legislative.

A05 - Raccolta differenziata della frazione organica

1. La raccolta differenziata della frazione organica se non utilizzata nel compostaggio domestico avviene con il sistema domiciliare porta a porta, o attraverso la raccolta stradale di prossimità per mezzo di contenitori dedicati di colore marrone.
2. Sono raccolti in modo differenziato i seguenti materiali di rifiuto:
 - frazione organica derivante da utenze domestiche;
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
 - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
 - frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).
3. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002.
4. La raccolta domiciliare è effettuata, con l'utilizzo di contenitori in plastica marrone singoli o condominiali.
5. La frazione organica deve essere conferita negli appositi contenitori dall'utenza domestica, richiusa in sacchetti di materiale idoneo, salvo diversa disposizione, e deve essere esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.
6. La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche è bisettimanale nella stagione invernale/autunnale e trisettimanale nella stagione estiva e tardo primaverile come meglio indicato nell'appendice C.
7. Per la raccolta della frazione organica dalle utenze specifiche, sono definiti criteri, modalità e codici comportamentali ai quali gli utenti devono attenersi.
8. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle stabilite e conferire la frazione organica sfusa o chiusa in sacchetti non idonei negli appositi contenitori.

A06 - Raccolta differenziata delle pile

1. La raccolta differenziata delle pile usate di qualsiasi tipo avviene mediante conferimento negli appositi contenitori posizionati presso il Centro Ambiente e presso alcuni rivenditori o negli eventuali contenitori stradali dedicati e conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 e s.m.i.

A07 - Raccolta differenziata delle batterie al piombo

1. La raccolta differenziata delle batterie al piombo esauste (provenienti ad esempio da auto, sollevatori, ecc.) di qualsiasi tipo avviene mediante conferimento negli appositi contenitori posizionati presso il Centro Ambiente e presso i rivenditori e conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

A08 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

1. Medicinali scaduti o non utilizzati devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori posizionati presso le farmacie e il Centro Ambiente o negli eventuali contenitori stradali dedicati.
2. Ogni farmacia deve posizionare al proprio interno, a disposizione dell'utenza, un apposito contenitore per la raccolta dei medicinali scaduti.
3. La conservazione dei medicinali conferiti dagli utenti fino alla consegna al gestore del servizio di raccolta differenziata è esclusiva cura della farmacia stessa.

A09 - Raccolta differenziata delle siringhe

1. Siringhe ed aghi devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori posizionati presso il Centro Ambiente.
2. Siringhe ed aghi abbandonati sono raccolti dal gestore del servizio in modo differenziato e presso il Centro Ambiente.

A10 - Rifiuti ingombranti

La raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti avviene presso il Centro Ambiente e con la raccolta domiciliare “porta a porta” su chiamata a titolo gratuito fino ad un massimo di cinque pezzi a ritiro o qualora il rifiuto non sia conferito nella sua integrità originaria per una volumetria massima di mc. 2.

A11 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE)

1. La raccolta differenziata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE) avviene tramite consegna ad un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, con obbligo da parte del rivenditore di ritiro senza alcun onere da parte del cliente ai sensi dell’art. 227 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., o con conferimento al Centro Ambiente e con la raccolta domiciliare “porta a porta” su chiamata a titolo gratuito.
2. I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono quelli appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1 A del DLgs. 151/2005:
 - Grandi elettrodomestici
 - Piccoli elettrodomestici
 - Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
 - Apparecchiature di consumo
 - Apparecchiature di illuminazione
 - Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
 - Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
 - Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
 - Strumenti di monitoraggio e di controllo
 - Distributori automatici.
3. I rivenditori contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente hanno l’obbligo del ritiro del bene sostituito.
4. Tutte le operazioni relative ai RAEE sono disciplinate ai sensi del D.Lgs. 151/2005 .
5. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta nel seguito un breve elenco dei RAEE domestici di maggior diffusione:
 - Frigoriferi
 - Congelatori
 - Lavatrici
 - Lavastoviglie
 - Forni a microonde
 - Aspirapolvere
 - Macchine per cucire
 - Ferri da stiro
 - Frullatori
 - Rasoi elettrici

- Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo
- Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
- Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
- Stampanti
- Copiatrici
- Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche
- Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici
- Terminali e sistemi utenti
- Fax
- Telefoni
- Telefoni cellulari
- Apparecchi radio
- Apparecchi televisivi
- Videocamere
- Videoregistratori
- Registratori hi-fi
- Apparecchiature di illuminazione
- Tubi fluorescenti
- Sorgenti luminose
- Trapani
- Seghe
- Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo
- Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo
- Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio
- Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
- Treni elettrici e auto giocattolo
- Console di videogiochi portatili
- Videogiochi
- Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
- Termostati.

A12 - Rifiuti inerti

1. I rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione edile devono essere conferiti a cura di chi esegue i lavori direttamente agli impianti di trattamento, recupero o smaltimento autorizzati e conformemente con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative.
2. Per i rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate in proprio è consentito il conferimento presso il Centro Ambiente.

A13 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

1. Presso il Centro Ambiente sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, contenitori per sostanze pericolose od altri rifiuti particolari.
2. Oltre che presso il Centro Ambiente, sono previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali, le raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti.

3. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

=====



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona
Codice Comune ISTAT 42030

APPENDICE B

Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani

Ai sensi dell'art. 198, comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006 sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti o materiali simili a quelli elencati nel seguito (a titolo esemplificativo):

- imballaggi primari e secondari, con esclusione di quelli terziari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- accoppiati: quali carta plastificata, carta metalluminata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- nastri abrasivi;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e di ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti di vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica, ovvero tutte quelle apparecchiature, componenti materiali e parti che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina dei RAEE del D Lgs 151/2005.

Per quanto concerne la individuazione del limite quantitativo di assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi, in attesa della emanazione del decreto di attuazione delle disposizioni del D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., risultano validi ed applicabili i limiti quantitativi in peso e/o volume stabiliti con delibera del C.C. n. 38 del 28/05/1989

=====

APPENDICE C

Calendario della raccolta

Martedì	Frazione organica	Residuo non riciclabile	Verde
Mercoledì	Carta e cartone		
Giovedì	Frazione organica*	Plastica lattine	Vetro
Sabato	Frazione organica		

*Solo da giugno a settembre

È possibile fare richiesta al **numero verde 800 20 16 62** per il ritiro di pannoloni e pannolini per i quali sono previste due giornate aggiuntive alla raccolta del residuo non riciclabile che saranno comunicate direttamente all'utente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

0 SABRINA SARTINI